



Ris. mun. 1730 del 7 gennaio 2025

10 gennaio 2025

MM N. 22 /2025

Risposta alla mozione presentata in data 20 giugno 2022 dai Consiglieri comunali Gianluca Padlina, Luca Pestelacci e Andrea Stephani per l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali

Al Lodevole Consiglio comunale di Mendrisio,
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri,

Premessa

In data 20 giugno 2022 i Consiglieri comunali Gianluca Padlina, Luca Pestelacci e Andrea Stephani hanno presentato una mozione elaborata per l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze.

Allegato alla mozione è pure stato presentato il Regolamento, frutto di un lavoro approfondito di diritto comparato effettuato a partire dal disciplinamento già adottato da parte di altri Comuni ticinesi, rispettivamente da altre istituzioni e autorità in Svizzera e all'estero.

Durante la seduta del Consiglio comunale di data 20 giugno 2022, i/le Consiglieri/e comunali ne hanno preso atto e hanno demandato la mozione alla Commissione delle Petizioni.

Con risoluzione municipale n. 3987 del 12 luglio 2022 il Municipio ha confermato ricevibile la mozione, ritenuta la competenza del Legislativo comunale ad adottare i Regolamenti comunali.

Il Municipio, con risoluzione municipale n. 4747 di data 8 novembre 2022, ha deciso di rilasciare il proprio rapporto preliminare ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. b) LOC.

La Commissione delle Petizioni si è riunita in diverse occasioni e il primo firmatario Sig. Gianluca Padlina è stato ascoltato dalla Commissione in data 25 ottobre 2022.

L'Esecutivo ha preso atto in data 8 ottobre 2024 del rapporto commissionale, che all'unanimità propone di accogliere la mozione con degli emendamenti al Regolamento.

Allo stadio attuale della procedura, il Municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della Commissione delle Petizioni.

Il Municipio ha demandato la mozione al Dicastero Istituzioni e risorse per esame e approfondimento.

I CONTENUTI DELLA MOZIONE

Con la mozione s'intende proporre l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento delle benemeritenze comunali, che permetta di colmare alcune lacune legislative e stabilire regole e procedure più chiare per il conferimento delle stesse.

Con il termine benemeritenze si intende, in linea generale, il riconoscimento di un tributo onorifico che può essere attribuito a persone fisiche e/o giuridiche per meriti particolari conseguiti nei vari campi delle attività pubbliche e private.

Con il nuovo Regolamento si propone l'adozione di un disciplinamento formale delle benemeritenze comunali, l'introduzione di una nuova base legale per le menzioni comunali, tradizionalmente attribuite dal Municipio e, infine, il disciplinamento della dedica di vie, piazze o altri luoghi pubblici che, a sua volta, persegue scopi assimilabili all'attribuzione di una benemeritenza.

Si prevedono tre istituti diversi di onorificenze: la cittadinanza onoraria (1), la cittadinanza benemerita (2), la dedica a titolo onorifico di vie, piazze o altri luoghi pubblici (3). Alle stesse si aggiungono le menzioni comunali (4).

1. Cittadinanza onoraria

Il disciplinamento proposto si limita a codificare quello attualmente in vigore (LCCit; RL 141.100). La cittadinanza onoraria è la massima onorificenza che può essere concessa a livello comunale (competenza Legislativo). La sua concessione è da ritenere riservata per rendere omaggio a persone fisiche, alle quali vanno riconosciuti meriti effettivamente straordinari, e che hanno o hanno avuto un legame diretto con il Comune di Mendrisio. La cittadinanza onoraria può essere concessa unicamente a un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero.

2. Cittadinanza benemerita

Il disegno di Regolamento propone la creazione del nuovo istituto della cittadinanza benemerita. Si tratta di un'onorificenza che persegue scopi analoghi a quelli della cittadinanza onoraria ma con un campo di applicazione più ampio, nel senso che la stessa può essere concessa anche (a) alle persone giuridiche (si pensi ad esempio ad associazioni particolarmente meritevoli), (b) a persone fisiche che sono già attinenti del Comune di Mendrisio e (c) può essere concessa anche in presenza di un legame indiretto con il Comune.

Come per la cittadinanza onoraria, la concessione della cittadinanza benemerita deve in ogni caso essere riservata a casi del tutto eccezionali, per rendere onore a meriti effettivamente straordinari.

3. Titolazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici

Per la titolazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici quale atto di benemerenzza, con la bozza di Regolamento proposto, la competenza viene attribuita al Consiglio comunale, mentre si propone di lasciare invariate tutte le ulteriori competenze del Municipio in materia di toponomastica.

4. Menzioni comunali

Secondo una prassi invalsa, per sottolineare opere o prestazioni particolari, il Municipio fa capo all'istituto della menzione comunale. Il disegno di Regolamento propone di dare una base legale formale a questo istituto.

Con la mozione si propone inoltre di istituire un registro dei/delle benemeriti/e, tenuto dal Municipio, all'interno del quale, oltre alle generalità delle persone insignite, sono annotati il genere della benemerenzza, la data di attribuzione e le motivazioni. I documenti di appoggio sono conservati nell'archivio comunale.

Si prevede infine che una benemerenzza o una menzione comunale possano essere revocate qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenzza.

IL DISEGNO DI REGOLAMENTO

Esaminando i contenuti del disegno di Regolamento, si possono riassumere i seguenti temi:

Art. 1 Scopo

1. Il presente regolamento ha lo scopo di additare alla pubblica estimazione l'attività di coloro i quali abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio o ai suoi Quartieri, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro opera e la loro personale virtù, sia servendone con disinteressata dedizione le istituzioni.
2. L'insignendo può essersi distinto, segnatamente, con opere nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale e filantropico, con particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, con atti di coraggio e di abnegazione civica.

Commento:

Viene specificato lo scopo del Regolamento e gli ambiti in cui l'insignendo si è distinto.

Art. 2 Competenze

1. Il conferimento delle benemerienze è di competenza del Consiglio Comunale.
2. Il conferimento delle menzioni comunali è di competenza del Municipio.
3. La tenuta del registro delle benemerienze e del registro delle menzioni comunali è di competenza del Municipio.

Commento:

Il Consiglio comunale è competente per il conferimento delle benemerienze, mentre il Municipio si occupa del conferimento delle menzioni comunali e della tenuta del registro delle benemerienze.

Art. 3 Procedure

a) Benemerienze

1. Il conferimento delle benemerienze è, di regola, proposto dal Municipio nella forma del messaggio municipale secondo la procedura prevista dell'art. 56 LOC.
2. Il Messaggio Municipale deve contenere i riferimenti biografici, la motivazione ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.
3. Ogni Consigliere comunale può presentare, nella forma della mozione, proposte sul conferimento delle benemerienze. La mozione deve indicare il carattere della benemerienza proposta e contenere le indicazioni richieste nel precedente capoverso per il Messaggio Municipale.

b) Menzioni comunali

1. Le risoluzioni del Municipio sul conferimento delle menzioni comunali sono prese conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 98 e seg. LOC.
2. Le risoluzioni devono contenere i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione.

Commento:

Sono esplicitate le procedure necessarie per il conferimento delle benemerienze (Consiglio Comunale) e delle menzioni comunali (Municipio).

Art. 4 Maggioranze richieste

1. Il voto sul conferimento delle benemerienze richiede la maggioranza dei due terzi dei votanti.
2. Le risoluzioni del Municipio sul conferimento delle menzioni comunali sono prese conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 98 e seg. LOC.

Commento:

Le maggioranze necessarie sono esplicitate in questo articolo.

Art. 5 Modalità di assegnazione

1. L'assegnazione di una benemerita avviene, di regola, in forma ufficiale nel corso di una seduta del Consiglio comunale alla presenza dell'insignendo(a) o di un suo rappresentante.
2. L'assegnazione di una menzione comunale avviene, di regola, nel corso di una manifestazione pubblica indetta dal Municipio alla presenza dell'insignendo(a) o di un suo rappresentante.

Commento:

L'assegnazione di una benemerita avviene, di regola, nel corso di una seduta di Consiglio comunale.

Mentre l'assegnazione di una menzione comunale avviene nel corso di una manifestazione pubblica indetta dal Municipio.

Art. 5 (recte Art. 6) Credenziali

1. L'assegnazione di una benemerita è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Presidente del Consiglio comunale, del Sindaco e del Segretario comunale.
2. L'assegnazione di una menzione comunale è accompagnata da una lettera credenziale recante l'atto di conferimento, una breve motivazione e le firme del Sindaco e del Segretario comunale.

Commento:

L'assegnazione delle benemerite e delle menzioni è accompagnata da una lettera credenziale.

Art. 6 (recte Art. 7) Definizione e tipi di benemerite comunali

La benemerita comunale consiste nel conferimento della cittadinanza onoraria, della cittadinanza benemerita e/o dell'attribuzione di una strada, di una piazza o di altro luogo pubblico soggetto a nomenclatura.

Commento:

Il presente articolo contiene la definizione e i tipi di benemerite comunali.

Art. 7 (recte Art. 8) Cittadinanza onoraria

1. Il conferimento della cittadinanza onoraria è disciplinato dagli artt. 28 ss della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).
2. La cittadinanza onoraria del Comune di Mendrisio può essere concessa unicamente per meriti straordinari e con riferimento ad atti o opere concrete aventi un legame diretto con il Comune di Mendrisio.
3. La cittadinanza onoraria del Comune di Mendrisio può essere concessa unicamente a un ticinese attinente di un altro Comune, a un confederato o a uno straniero.
4. La cittadinanza onoraria può essere conferita anche alla memoria.

Commento:

Il conferimento della cittadinanza onoraria è retto dagli articoli 28 e ss della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994.

Viene concessa solo per meriti straordinari e con riferimento ad atti od opere concrete aventi un legame diretto con il Comune.

Può essere concessa solo a un ticinese attinente di un altro Comune, a un Confederato o a uno straniero.

La competenza spetta al Legislativo e può essere conferita anche alla memoria.

Art. 8 (recte Art. 9) Cittadinanza benemerita

1. Il conferimento della cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio è disciplinato dal presente regolamento.
2. La cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio può essere concessa a persone che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare sostegno alle attività delle autorità pubbliche, con atti di coraggio e di abnegazione civica o con la propria testimonianza di vita si siano straordinariamente distinti e abbiano significativamente giovato, in maniera diretta o indiretta, alla Città di Mendrisio.
3. La cittadinanza benemerita può essere conferita sia a persone fisiche, che giuridiche, indipendentemente dalla loro nazionalità o attinenza.
4. La cittadinanza benemerita può essere conferita anche alla memoria.
5. La cittadinanza benemerita non esplica effetti ai sensi della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1994 (LCCit).

Commento:

Può essere concessa a persone che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare sostegno alle attività delle autorità pubbliche, con atti di coraggio e di abnegazione civica o con la propria testimonianza di vita si siano straordinariamente distinti e abbiano significativamente giovato in maniera diretta o indiretta, al Comune.

La cittadinanza benemerita può essere conferita sia a persone fisiche, che giuridiche, indipendentemente dalla loro nazionalità o attinenza.

La competenza spetta al Legislativo e può essere conferita anche alla memoria.

La cittadinanza benemerita non esplica effetti ai sensi della LCCit.

Art. 9 (recte Art. 10) Titolazione di strade, piazze o altro luogo pubblico

1. La titolazione di strade, piazze o altri luoghi soggetti a nomenclatura non può avvenire, di regola, prima di cinque anni dalla scomparsa dell'insignendo e, in ogni caso non prima di un anno.
2. La titolazione deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni federali concernenti l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie.
3. È esclusa la ridefinizione delle strade che recano il toponimo risultante dagli atti della misurazione ufficiale.
4. Prima della stesura del messaggio municipale il progetto di titolazione è sottoposto al beneplacito della Commissione cantonale di nomenclatura il cui avviso favorevole è espressamente menzionato nel messaggio.
5. La decisione del Consiglio comunale diviene esecutiva dopo un anno dalla crescita in giudizio al fine di permettere un congruo periodo di preavviso ai residenti interessati.

Commento:

Viene introdotta la competenza del Legislativo per la titolazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici quale atto di benemerita.

Si lasciano invariate tutte le ulteriori competenze del Municipio in materia di toponomastica.

Art. 10 (recte Art. 11) Menzione comunale

Secondo la prassi invalsa il Municipio può attribuire una menzione comunale a persone fisiche o giuridiche che con opere concrete nel campo delle scienze, delle arti, del lavoro, della scuola e dello sport e/o con iniziative di carattere sociale, filantropico, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

Commento:

Il Municipio può attribuire una menzione comunale a persone fisiche o giuridiche che con opere concrete nel campo delle scienze, delle arti, del lavoro, della scuola, dello sport e/o con iniziative di carattere sociale, filantropico, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

La competenza spetta al Municipio.

Art. 11 (recte Art. 12) Registro dei benemeriti

1. Il Municipio istituisce il registro dei benemeriti dove vengono annotati:
 - a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
 - b) il genere della benemerenzza e la data della sua attribuzione;
 - c) le motivazioni e gli estremi della decisione del Consiglio comunale.
2. I documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.
3. Il Municipio, previa ricognizione delle circostanze e degli atti, iscrive d'ufficio in un'apposita rubrica del registro le persone che sono state insignite in passato nei singoli quartieri.
4. Il registro dei benemeriti è pubblico.

Commento:

È compito del Municipio istituire il registro dei benemeriti.

Nell'articolo sono indicati i dati da registrare.

Il registro dei benemeriti è pubblico.

Art. 12 (recte Art. 13) Registro delle menzioni comunali

1. Il Municipio istituisce il registro delle menzioni comunali, dove vengono annotati:
 - a) le generalità ed i dati anagrafici delle persone insignite;
 - b) il genere della menzione e la data della sua attribuzione;
 - c) le motivazioni che hanno portato all'attribuzione della menzione.
2. Eventuali documenti d'appoggio sono conservati nell'archivio comunale.
3. Il registro delle menzioni comunali è pubblico.

Commento:

Si veda il commento all'articolo precedente.

Art. 13 (recte Art. 14) Revoca dell'onorificenza

1. Una benemerenzza può essere revocata qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenza. Il provvedimento è adottato dal Consiglio comunale. Per la decisione è richiesta la maggioranza semplice.
2. Una menzione comunale può essere revocata qualora l'insignito si sia reso indegno dell'onorificenza. La risoluzione di revoca è presa dal Municipio conformemente alle disposizioni di cui all'art. 98 e seg. LOC.

Commento:

Sono elencati i motivi e la procedura per cui una benemerenzza o una menzione comunale possono essere revocati.

Art. 14 (recte Art. 15) Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono a carico del Comune.

Commento:

Eventuali oneri sono a carico del Comune.

Art. 15 (recte Art. 16) Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al XX mese 2022, ritenuta l'approvazione da parte della competente Autorità cantonale.

Nessun commento.

RAPPORTO PRELIMINARE DEL MUNICIPIO

I mozionanti hanno prodotto un documento approfondito e completo, come già esiste in altri Comuni ticinesi, onde ovviare alle incertezze e i dubbi sorti nell'ambito della discussione in seno al Consiglio comunale in merito alla ricevibilità della mozione "La Memoria di Arzo".

Dopo una prima analisi, il Municipio non si oppone all'introduzione dello stesso.

Prestando particolare attenzione ai contenuti degli articoli 8 (recte Art. 9 - Cittadinanza benemerita) e 10 (recte Art.11 - Menzione comunale), si rileva però una forte similitudine fra gli stessi.

Ciò potrebbe comportare una certa problematicità nell'applicazione del Regolamento, in particolare la difficoltà ad individuare e differenziare di che tipo di benemerita si tratti e che istituto debba essere applicato correttamente.

Inoltre, si ritiene che la titolazione delle strade, piazze o altri luoghi pubblici possa continuare ad essere di competenza municipale.

Visto quanto sopra, richiamata l'applicazione di leggi federali e cantonali superiori per il conferimento della cittadinanza onoraria e per la titolazione delle strade, la prassi sin qui consolidata per il conferimento delle menzioni e delle distinzioni comunali, il Municipio è concorde sull'esigenza di adottare un Regolamento, ma chiede che le competenze in materia rimangano completamente affidate all'Esecutivo.

COMMISSIONE PETIZIONI

La Commissione delle Petizioni, durante l'approfondimento, ha cercato un punto d'incontro tra le richieste dei mozionanti e le indicazioni del Municipio, ma anche tra i dubbi di una parte della Commissione che chiedeva maggiore definizione e il riconoscimento dell'eccezionalità del conferimento della Cittadinanza benemerita, ovvero l'onorificenza di competenza del Legislativo.

Nel merito degli articoli 8 (recte Art. 9 – Cittadinanza benemerita) e 10 (recte Art. 11 – Menzione comunale) proposti con la mozione, la Commissione ha fatto delle riflessioni.

In particolare, nel caso della menzione comunale si tratta dei riconoscimenti attribuiti annualmente durante la consueta cerimonia di scambio degli auguri nel mese di dicembre dall'Esecutivo. Partendo dal presupposto che il Municipio debba continuare la tradizione delle menzioni comunali (di sua spettanza) sarebbe auspicabile che continuasse a farlo ogni anno, la cittadinanza benemerita rappresenterebbe dunque un'onorificenza eccezionale, per sottolineare il legame diretto dell'azione meritoria del/la candidato/a alla cittadinanza benemerita, e di conseguenza uno strumento da utilizzare con molta parsimonia e solo in presenza di un ampio consenso attorno alla candidatura dell'insignendo/a.

Per sottolineare la differenza tra i due istituti e placare le perplessità del Municipio, la Commissione propone di modificare gli artt. 8 (recte Art. 9) e 10 (recte Art. 11).

Per l'art. 8 (recte Art. 9) è stato proposto un ulteriore emendamento, volto a specificare meglio i/le possibili candidati/e alle onorificenze comunali. La Commissione, infatti, non si oppone all'attribuzione delle menzioni e riconoscimenti alle persone giuridiche ma tiene a sottolineare come esse debbano essere elargite ad enti senza fine di lucro, mantenendo sempre le stesse condizioni di cui sopra.

Per contro rinuncia a modificare in questo senso (enti senza fine di lucro) l'art. 10 (recte Art. 11), di competenza del Municipio, che potrà dunque – se lo riterrà opportuno – conferire questo riconoscimento anche a persone giuridiche, senza il requisito specifico della finalità disinteressata.

Di seguito gli articoli con le proposte di modifica:

Art. 8 (recte Art. 9) Cittadinanza benemerita (nuova versione)

¹Il conferimento della cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio è disciplinato dal presente Regolamento.

²La cittadinanza benemerita del Comune di Mendrisio può essere concessa **eccezionalmente** a persone che con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con particolare sostegno alle attività delle autorità pubbliche, con atti di coraggio e di abnegazione civica o con la propria testimonianza di vita si siano straordinariamente distinti e abbiano significativamente giovato, in maniera diretta e **indiretta** alla Città di Mendrisio.

³La cittadinanza benemerita può essere conferita **alle medesime condizioni di cui al capoverso 2** sia a persone fisiche, che giuridiche **senza scopo di lucro**, indipendentemente dalla loro nazionalità o attinenza.

⁴La cittadinanza benemerita può essere conferita alla memoria.

⁵La cittadinanza benemerita non esplica effetti ai sensi della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale dell'8 novembre 1944 (LCCit).

Art. 10 (recte Art. 11) Menzione comunale (nuova versione)

~~Secondo la prassi invalsa~~ **Di regola**, il Municipio può attribuire una menzione comunale a persone fisiche o giuridiche che con opere concrete nel campo delle scienze, delle arti, del lavoro, della scuola e dello sport e/o con iniziative di carattere sociale, filantropico, con atti di coraggio e abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato al Comune di Mendrisio promuovendone l'immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.

La Commissione delle Petizioni evidenzia inoltre che per quanto riguarda la questione dello stradario – che il Municipio vorrebbe mantenere di propria competenza – senza l'introduzione della possibilità da parte del Consiglio comunale di proporre delle modifiche o delle nuove intitolazioni, si resterebbe allo status quo e non si risolverebbe una delle criticità sollevate nell'atto parlamentare, ossia quello legato alla presentazione puntuale di mozioni che chiedono di dedicare una via o uno spazio pubblico ad un personaggio particolarmente meritorio.

Anche in questo caso, la Commissione propone un emendamento al fine di trovare un punto d'incontro tra le richieste dei mozionanti e le perplessità del Municipio.

Art. 9 (recte Art. 10) – Titolazione di strade, piazze o altro luogo pubblico (nuova versione)

¹La titolazione di strade, piazze o altri luoghi soggetti a nomenclatura non può avvenire, di regola, prima di cinque anni dalla scomparsa dell'insignendo e, in ogni caso non prima di un anno.

²La titolazione deve avvenire nel rispetto delle raccomandazioni federali concernenti l'indirizzo degli edifici e l'ortografia dei nomi delle vie.

³È esclusa la ridefinizione delle strade che recano il toponimo risultante dagli atti della misurazione ufficiale.

⁴**Il progetto di titolazione è sottoposto al preavviso della Commissione cantonale di nomenclatura.**

⁵**La competenza per la tenuta a giorno dello stradario comunale è del Municipio. È data facoltà ad ogni Consigliere comunale di presentare proposte per una nuova titolazione di strade, piazze o altri luoghi pubblici tramite mozione, che dovrà contenere i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altra indicazione utile alla valutazione della proposta. In caso di approvazione della mozione secondo l'iter previsto dalla Legge organica comunale e dal Regolamento comunale di Mendrisio, il Municipio è incaricato dell'aggiornamento dello stradario comunale.**

IL PREAVVISO DEL MUNICIPIO

Il Municipio, ritenute le considerazioni presentate con il rapporto preliminare e preso atto delle proposte di emendamento formulate dalla Commissione delle Petizioni, ritiene che quest'ultime possano accogliere il sostegno del Municipio, preavvisando dunque favorevolmente il progetto di Regolamento con gli emendamenti proposti dalla Commissione delle Petizioni.

Gli articoli sono stati rinumerati correttamente e si propone l'introduzione, all'inizio del Regolamento, della frase prevista per ogni atto normativo relativa all'uso del maschile inclusivo.

Viene inoltre allineata la terminologia utilizzato esclusivamente "Comune di Mendrisio".

Visti i medesimi intenti, il Municipio invita il lodevole Consiglio comunale a voler accettare la mozione elaborata per l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali, con gli articoli 8-9-10 (recte articoli 9, 10, 11) emendati come da Rapporto commissionale (si veda anche il Regolamento allegato).

Si confida pertanto nell'approvazione di codesto Onorando Consiglio.

Ci teniamo a disposizione per ogni complemento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Egregio Signor Presidente, Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri, di

risolvere

- 1. La mozione presentata in data 20 giugno 2022 "Per l'adozione di un nuovo Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali" presentata dai Consiglieri comunali Gianluca Padlina, Luca Pestelacci e Andrea Stephani è accettata.**
- 2. Il Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali con gli emendamenti agli articoli 9, 10 e 11 come alle proposte contenute nel rapporto della Commissione delle Petizioni, con l'aggiunta della frase relativa all'utilizzo del maschile inclusivo e l'allineamento dell'utilizzo del termine "Comune di Mendrisio" è approvato.**
- 3. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Sezione degli Enti Locali.**
- 4. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.**

Con osservanza.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario comunale

Samuele Cavadini
Economista aziendale SUP

Massimo Demenga
Lic. rer. pol.

Allegati

Testo della mozione

Rapporto preliminare Municipio

Rapporto della Commissione delle Petizioni

Regolamento comunale per il conferimento delle benemerienze comunali